

CORTE DEI CONTI



0002740-23/04/2012-SC_VEN-T97-A



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REG. LE CONTROLLO - VENEZIA

1	24 APR. 2012	116
Registro		Foglio

COMMISSARIO DELEGATO

PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI
PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n/16 del 20 APR 2012

OGGETTO Attuazione dell'art. 4 dell'Accordo di Programma 31.03.2008. Ditta SIFA S.c.p.a. - Via Torino, 151/C, 30172 Mestre - Venezia. Rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di trattamento di sedimenti e terre classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante operazioni di miscelazione/stabilizzazione con leganti idraulici e farina d'argilla. (Attività D9 e D15). Processo Hegemann.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, successivamente prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 11.11.2011, a tutto il 31.12.2012;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004, così come modificata dalla Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Veneto, ha nominato il sottoscritto Ing. Roberto Casarin, Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18.10.2007 e n. 3807 del 15.11.2009, con le quali, tra l'altro, è stata modificata ed integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31.03.2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

DATO ATTO che in tale Accordo di Programma è previsto che SIFA S.c.p.a., Concessionaria della Regione del Veneto, realizzi e gestisca impianti per la gestione di terre di scavo e di fanghi di dragaggio con caratteristiche "oltre C Protocollo 1993", entrambi classificati come rifiuti, anche pericolosi, al fine di renderli compatibili con lo smaltimento definitivo in discarica per rifiuti non pericolosi;

VISTO il proprio Decreto n. 10 del 17.05.2011 con il quale è stato approvato il documento "Criteri di stabilità e non reattività, biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti";

VISTO il proprio Decreto n. 13 del 20.05.2011, con il quale la ditta SIFA S.c.p.a., è stata autorizzata allo svolgimento di attività sperimentali di trattamento dei rifiuti sopra indicati, per un periodo di sei mesi a far data dalla comunicazione al Commissario Delegato, ad ARPAV e ad ISPRA dell'avvio di tale attività;

CONSIDERATO che con nota n. PM/fi/485/11 del 14.09.2011 SIFA S.c.p.a. ha comunicato a tutti i soggetti interessati l'avvio della sperimentazione autorizzata, a far data dal 15.09.2011 e che, pertanto, tale autorizzazione è scaduta il 14.03.2012;

CONSIDERATO che, con nota n. GC/fi/100/12 del 29.02.2012 SIFA S.c.p.a. ha chiesto:

- una proroga dei tempi di sperimentazione;
- l'integrazione dei codici CER dei rifiuti trattabili nell'impianto sperimentale;
- l'autorizzazione a svolgere la sperimentazione anche su miscele di rifiuti costituite da terre da scavo contaminate e fanghi di dragaggio;

senza modificare la tecnologia di trattamento;

CONSIDERATO che solo dopo l'emanazione del Decreto n. 13/2011 di autorizzazione alla sperimentazione, la ditta ha potuto realizzare le aree dove installare gli impianti, attuarne il trasferimento dalla sede della ditta proprietaria, effettuare il montaggio e la verifica di funzionalità, nonché avviare le attività analitiche sui rifiuti da sottoporre a trattamento, motivo per cui si giustifica il tempo intercorso fra il decreto n. 13/2011 e l'avvio della sperimentazione;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a, n. GC/fi/188/12 del 22.03.2012, con la quale dichiara che tutte le attività sperimentali di trattamento di rifiuti richieste sono a carico della stessa Società SIFA S.c.p.a. e/o del suo Socio gestore;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti è disciplinato da norme alle quali il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza delle Ordinanze del Presidente del Consiglio sopra citate, con particolare riferimento all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006 per quanto attiene l'autorità competente al rilascio della autorizzazione alla sperimentazione e i tempi di durata della stessa e all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per quanto attiene la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale Regionale;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, nella seduta del 29.04.2011 aveva già ritenuto che per l'attività di cui trattasi non fosse necessaria la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale Regionale;

CONSIDERATO che l'attività in oggetto è la mera riproposizione di quella già autorizzata e, pertanto, è confermata l'esclusione dalla verifica di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Regionale dell'attività oggetto del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, espresso in data 12.03.2012, con le seguenti prescrizioni:

- le attività di filtropressatura negli impianti Alles devono essere effettuate con le stesse

modalità operative approvate per gli impianti di filtropressatura che saranno realizzati in area 23 ha e in discontinuo, garantendo che il fango di dragaggio in uscita dall'impianto sia lo stesso di quello in ingresso;

- per la movimentazione dei rifiuti dall'area 23 ha agli impianti Alles (e viceversa) deve essere tenuta la documentazione riferita al carico - scarico e trasporto dei rifiuti;
- SIFA S.c.p.a. deve acquisire i risultati della sperimentazione entro il 30.06.2012.
- in sede di presentazione dei risultati della sperimentazione, devono essere indicate le modalità di realizzazione delle miscele, le reazioni chimiche che avvengono sui rifiuti trattati, i meccanismi di stabilizzazione verificatisi.
- dovranno essere effettuate analisi spettroscopiche sui rifiuti trattati, allo scopo di verificare i composti formati dalle reazioni chimiche.
- sono fatte salve le prescrizioni contenute nel Decreto del Commissario Delegato n. 13 del 20.05.2011;
- i test di cessione devono essere effettuati anche a 60 giorni;
- sui rifiuti trattati devono essere effettuate tutte le prove previste dal documento "Criteri di stabilità e non reattività, biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti" approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 17.05.2011.
- i risultati delle analisi chimiche devono essere corredati dell'incertezza della misura.

DECRETA

1. SIFA S.c.p.a. è autorizzata, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 e s.m.i, SIFA S.c.p.a allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti, in area 23 ha Malcontenta – Marghera, costituiti da:

- CER 17 05 05*- fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose;
- CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05* ;
- CER 17 05 03*- terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
- CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*;
- CER 19 03 06* - rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati;
- CER 19 03 07 – rifiuti solidificati diversi da quelli della voce 19 03 06;
- CER 19 12 11* - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.

con il processo Hegemann, per un quantitativo complessivo pari a circa 1.350 mc.

2. le attività di gestione dei rifiuti di cui al punto 1 consistono:

- nella loro miscelazione con leganti idraulici e farina d'argilla, allo scopo di rendere i rifiuti stessi stabili e non reattivi (attività D9) e verificarne, altresì, la loro compatibilità con lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
- nella miscelazione dei rifiuti identificati con i codici CER 17 05 05* e 17 05 03* (attività D 15), al fine di sottoporre la miscela al trattamento D 9 sopra indicato;

3. le attività sperimentali devono essere svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le attività di filtropressatura negli impianti Alles devono essere effettuate con le stesse modalità operative approvate per gli impianti di filtropressatura che saranno realizzati in area 23 ha e in discontinuo, garantendo che il fango di dragaggio in uscita dall'impianto sia lo stesso di quello in ingresso;
- per la movimentazione dei rifiuti dall'area 23 ha agli impianti Alles (e viceversa) deve essere tenuta la documentazione riferita al carico - scarico e trasporto dei rifiuti;

- SIFA S.c.p.a. deve acquisire i risultati della sperimentazione entro il 30.06.2012.
 - in sede di presentazione dei risultati della sperimentazione, devono essere indicate le modalità di realizzazione delle miscele, le reazioni chimiche che avvengono sui rifiuti trattati, i meccanismi di stabilizzazione verificatisi.
 - dovranno essere effettuate analisi spettroscopiche sui rifiuti trattati, allo scopo di verificare i composti formati dalle reazioni chimiche.
 - sono fatte salve le prescrizioni contenute nel Decreto del Commissario Delegato n. 13 del 20.05.2011;
 - i test di cessione devono essere effettuati anche a 60 giorni;
 - sui rifiuti trattati devono essere effettuate tutte le prove previste dal documento "Criteri di stabilità e non reattività, biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti" approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 17.05.2011.
 - i risultati delle analisi chimiche devono essere corredati dell'incertezza della misura.
4. l'attività sperimentale autorizzata non è soggetta alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale Regionale;
 5. il presente Decreto non comporta impegno di spesa, in quanto gli oneri per la realizzazione delle suddette verifiche sperimentali sono a carico della Società Concessionaria SIFA S.c.p.a.;
 6. copia del presente Decreto è trasmessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies della L. n. 10/2011, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Venezia, per il controllo di legittimità.
 7. i progetti sono resi disponibili, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90, sul sito della Struttura Commissariale: www.ccpv.it, pagina "Interventi – Progetti".
 8. copia del presente Decreto è trasmessa alla ditta SIFA S.c.p.a., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, a ISPRA, per quanto di competenza.

Venezia, 20 APR 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO
ing. Roberto Casarin

